

Comune di Cercepicola

- Provincia di Campobasso -

Tel. 0874 79222 - fax 0874 797143 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703
Indirizzo e-mail: comune@comune.cercepicola.cb.it

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Registro Generale N. 246 del 25-11-2020

DETERMINAZIONE 199 del 25-11-2020

Oggetto: Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, certificate dal revisore dei conti;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2020;

Rilevato, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune negli anni precedenti:

- ❖ ha rispettato il pareggio di bilancio;
- ❖ ha rispettato il tetto della spesa di personale, con riferimento al dato medio del rendiconto 2008;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2020 non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate 2020;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente Determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;


Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 21/05/2018;

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

- ✓ **di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (allegato A);
- ✓ **di allegare** al presente atto anche tutti i prospetti di calcolo utilizzati per la suddetta quantificazione (allegati B, C, D, E);
- ✓ **di dare atto** che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;



COMUNE DI CERCEPICCOLA

- Provincia di Campobasso -

Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

Allegato A

Fondo per la contrattazione integrativa- Anno 2020


<u>PARTE STABILE</u>			
RIF. CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI	NOTE
art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	Unico importo consolidato anno 2017	€ 16.045,47	<i>Totale risorse stabili fondo anno 2017 – Allegato B)</i>
art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/05/2018	Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 5 dipendenti)	€ 416,00	<i>Incremento dovuto dall'anno 2019 - Somme non soggette al limite 2016 come da dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/05/2018</i>
art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/05/2018	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 147,78	<i>Somme non soggette al limite 2016 come da dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/05/2018 – Allegato C)</i>
art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/05/2018	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato.	-	<i>Somme soggette al limite 2016</i>
art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 21/05/2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001	-	-
art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21/05/2018	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	-	-
art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21/05/2018	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario	-	-
art. 67, comma 2, lett. h) CCNL 21/05/2018	Risorse stanziati dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	-	-
art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017; circolare n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle Finanze	Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 (solo se il trattamento accessorio del personale interessato non era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a carico del	-	-

	bilancio dell'Ente)		
EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, oneri trattamento accessorio personale trasferito in altro Ente, ecc.)		-	-
DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014)			<i>Le decurtazioni permanenti da Allegato B)</i>
TOTALE PARTE STABILE		€ 16.609,25	


COMUNE di CERCEPICCOLA (Cb)			
CALCOLO LIMITE FONDO 2017 ----- C.C.D.I. 2020			
COSTITUZIONE FONDO art. 31 c. 2 CCNL 22/01/2004			
Risorse stabili: Art. 15, comma 1 CCNL 04/1999:		Fondo consolidato 2016	2017
Risorse stanziate 1998 al netto Onni Prima da cui pervenute Art. 15 comma 1 CCNL 14/1999	- lett a)	14.345,96	14.345,96
Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accresciuto ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1995 nel rispetto delle attività e responsabilità di livello del rigo. 4 onni	- lett b)	1.699,51	1.699,51
gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accresciuto nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1995,...	- lett c)		
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2 comma 3, d.lgs. 29/95.	- lett f)		
L'ulteriore delle risorse già destinate per l'anno 1998, al pagamento del LED	- lett g)		
Le risorse destinate a Titoli di L. 1.500.000 di cui art. 37 comma 4, del CCNL 6/7/1995	- lett h)		
max 0,2% monte salari dirigenza per riduzione stabile posti dirigenza in rapporto da destinare per fondo APO art.17 c. 2 lett c) (solo Regione)	- lett i)		
> 52% del monte salari 1997, sulla base di quanto, ora decisa con 31/12/1999	- lett j)		
Le somme versate al trattamento economico accresciuto del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione del processo di riorganizzazione.	- lett l)		
In caso di attivazione di un investimento stabile delle Autonomie regionali, ...	- comma 5		
A decorrere dal 31/12/99 riduzione del 3% dello stanziamento. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, costituiscono nelle somme di cui all'art. 15 ove preferibili destinazione al finanziamento del nuovo sistema di distribuzione del personale	art. 14, c. 4, CCNL 04/1999		
Gli onni, dall'anno 2001, incrementano le risorse di cui all'art. 15 del CCNL del 14/1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Art. 4 comma 1 e 2 CCNL 5/10/2000	CCNL		
Le risorse di cui al comma 1 dell'art. 4 del cui 5/10/2001, sono integrate dall'importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in possesso da parte del personale comunque assunto dal servizio a far data del 1° gennaio 2000. Art. 4 comma 2 CCNL 4/12/2001	CCNL		
TOTALE RISORSE STABILI		16.045,47	16.045,47
	a) Incremento ai sensi dell'art. 1 comma 3, del CCNL di 2/10/2001;		
	b) Incremento ai sensi dell'art. 29 comma 5, del CCNL del 22/01/2004		
Dichiarazione congiunta	c) Incremento dichiarativo congiunta n. 4 del CCNL 09/05/2005		
n.14 CCNL 22.01.2004	d) Incremento ai sensi del CCNL 11/04/2008		
(CCNL 2002-2005)	e) Incremento ai sensi del CCNL 31/07/2009		
Unico importo consolidato anno 2013, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 2002-05		16.045,47	16.045,47
INCREMENTO RISORSE CCNL 2002/2005 e CCNL 2008/2009	art. 32 CCNL 22.1.2004		
Le risorse decretate previste dall'art. 32, comma 1, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	comma 1		
Gli onni incrementano ulteriormente le risorse decretate indicate nel comma 1 e con decorrenza dell'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,59% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specificazione di cui al presente articolo.	comma 2		
Comma 3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,52% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulta inferiore al 35% delle entrate correnti,			
Comma 4. Camere di Commercio: l'incremento percentuale dello 0,59% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulta inferiore al 41% delle entrate correnti			
Comma 5. Regioni: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti che la cui spesa del personale risulta inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria			
Le risorse devolute previste dall'art. 31, co. 3, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2005 ed a valore per l'anno 2009, di un importo pari allo 1,00% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 35%.	Art. 4, co. 2 CCNL 28/8/99		
TOTALE RISORSE STABILI		16.045,47	16.045,47

COSTITUZIONE FONDI		art. 31 e. 3 CCNL 22/01/04	
Risorse variabili		Art. 15 CCNL U4/1999:	
		Fondo consolidato 2016	2017
Le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (spese specializzate).	comma 1. Let d) (come modificato dall'art. 4, c.4, del ccd 5/10/01)		
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e s.m.i.;	comma 1. Let e)		
Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (L. 109/94, ICLeS)	comma 1. Let K) come modificato da art. 4, c.3, ccd 5/10/01		
gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art 14.	comma 1. Let m)		
per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.	comma 1. Let n) solo CCIAA		
In sede di concertazione economica integrativa, ove nel bilancio dell'ente spessata la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'attuazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1), sino ad un importo massimo corrispondente all'1,25% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla disgiunta.	comma 2		
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.....	comma 5		
Incremento per cui in possesso dei requisiti individuati dalle parti firmatarie del CCNL (Art. 16, comma 1)	(Art. 16, co. 1)		
Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rubricato..... per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei stessi sottoscrittori stessi.	Art. 54, co. 1 CCNL 14/9/2000		
Totale risorse variabili		0,00	0,00
INCREMENTO RISORSE CCNL 2002_2005	art. 32		
Gli enti enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decretate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, con un bilancio snocciata la relativa capacità di spesa.	comma 6		
TOTALE RISORSE VARIABILI		0,00	0,00
Riepilogo Totale Risorse		Fondo consolidato 2016	2017
STRAORDINARIO	Art. 14 CCNL U4/1999.		
TOTALE RISORSE STABILI		16.045,47	16.045,47
TOTALE RISORSE VARIABILI		0,00	0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		16.045,47	16.045,47
Economie anno 2016		0,00	0,00
Riduzione ex art. 9 D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (11,54%) - Clausole MIF n.12 del 15.04.2011 - DECURTAZIONE CONSOLIDATA AL 31/12/2016		0,00	0,00
TOTALE		16.045,47	16.045,47


NUM. DIP.	Inerem. STIP. TAB	01/01/2019-31/03/2019				01/04/2019-30/06/2019				01/07/2019-31/12/2019				totale differenziale		
		CAI.T. Pos. Iniz.	inerem. Posiz. Base	Cat. Posiz. Econom.	Inerem. Posiz. Econ.	differ. 1° periodo	CAI.T. Pos. Iniz.	inerem. Posiz. Base	Cat. Posiz. Econom.	Inerem. Posiz. Econ.	differ. 2° periodo	CAI.T. Pos. Iniz.	inerem. Posiz. Base		Cat. Posiz. Econom.	Inerem. Posiz. Econ. + IVC APR/GIU
€ -	€ -	A1	€ 156,00	A2	€ 158,10	€ 2,10	A2	€ 52,70	€ 5,05	€ 173,91	€ 2,34	A2	€ 459,53	€ 10,69	€ 33,74	€ 38,18
€ -	€ -			A3	€ 161,40	€ 5,40	A3	€ 53,80	€ 6,18	€ 179,94	€ 6,03	A3	€ 448,70	€ 10,50	€ 42,91	€ 54,34
€ -	€ -			A4	€ 164,40	€ 8,40	A4	€ 54,80	€ 6,29	€ 185,27	€ 9,36	A4	€ 456,96	€ 10,48	€ 51,17	€ 68,03
€ -	€ -			A5	€ 167,70	€ 11,70	A5	€ 55,90	€ 6,42	€ 186,96	€ 13,05	A5	€ 466,20	€ 10,70	€ 60,41	€ 85,16
€ -	€ -			B1	€ 174,30	€ 9,30	B1	€ 58,10	€ 6,67	€ 194,31	€ 10,38	B1	€ 491,96	€ 11,12	€ 55,37	€ 75,05
€ -	€ -			B2	€ 177,00	€ 12,00	B2	€ 59,00	€ 6,77	€ 197,31	€ 13,38	B2	€ 491,96	€ 11,47	€ 62,79	€ 88,17
€ -	€ -			B3	€ 180,00	€ 15,00	B3	€ 60,00	€ 6,88	€ 200,64	€ 16,71	B3	€ 500,39	€ 11,68	€ 70,59	€ 102,83
€ -	€ -			B4	€ 181,00	€ 18,00	B4	€ 61,00	€ 7,01	€ 204,03	€ 20,10	B4	€ 508,71	€ 12,13	€ 79,54	€ 117,69
€ -	€ -			B5	€ 190,20	€ 25,20	B5	€ 63,40	€ 7,28	€ 213,04	€ 28,11	B5	€ 529,25	€ 12,15	€ 85,71	€ 153,85
€ -	€ -			B6	€ 196,50	€ 4,50	B6	€ 63,50	€ 7,20	€ 213,27	€ 5,01	B6	€ 529,25	€ 12,15	€ 85,71	€ 153,85
€ -	€ -			B7	€ 195,90	€ 9,90	B7	€ 65,30	€ 7,49	€ 218,37	€ 11,01	B7	€ 561,26	€ 12,88	€ 77,42	€ 111,05
€ -	€ -			B8	€ 201,90	€ 15,90	B8	€ 67,30	€ 7,73	€ 225,09	€ 17,73	B8	€ 561,26	€ 12,88	€ 77,42	€ 111,05
€ -	€ 147,78			C1	€ 186,00	€ 23,40	C1	€ 207,36	€ 21,36	€ 207,36	€ 21,36	C1	€ 483,84	€ 12,88	€ 77,42	€ 111,05
€ -	€ -			D1	€ 202,40	€ 30,40	D1	€ 224,75	€ 22,35	€ 224,75	€ 22,35	D1	€ 526,75	€ 13,36	€ 98,28	€ 147,78
€ -	€ -			D2	€ 212,40	€ 9,90	D2	€ 236,79	€ 24,39	€ 236,79	€ 24,39	D2	€ 590,45	€ 13,36	€ 98,28	€ 147,78
€ -	€ -			D3	€ 232,80	€ 30,30	D3	€ 259,53	€ 26,73	€ 259,53	€ 26,73	D3	€ 647,15	€ 13,36	€ 98,28	€ 147,78
€ -	€ -			D4	€ 242,70	€ 40,20	D4	€ 270,57	€ 27,87	€ 270,57	€ 27,87	D4	€ 674,66	€ 14,85	€ 120,40	€ 184,48
€ -	€ -			D5	€ 251,50	€ 51,00	D5	€ 285,60	€ 34,10	€ 285,60	€ 34,10	D5	€ 704,69	€ 15,48	€ 137,91	€ 232,93
€ -	€ -			D6	€ 270,90	€ 68,40	D6	€ 302,01	€ 31,11	€ 302,01	€ 31,11	D6	€ 753,13	€ 16,17	€ 177,94	€ 285,79
€ -	€ 147,78			TOTALE	€ 1.477,78	€ 147,78	TOTALE	€ 1.477,78	€ 147,78	€ 1.477,78	€ 147,78	TOTALE	€ 3.711,04	€ 17,20	€ 226,38	€ 371,04



COMUNE di CERCEPICCOLA (Cb)						
CALCOLO INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2020 A CARICO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE						
Categoria Economica P.E.O.	Derivante da RISORSE DECENTRATE	A carico del BILANCIO	Indennità annua COMPLESSIVA	Numero dipendenti	INDENNITA' COMPARTO a carico del FONDO	
A1	€ 291,36	€ 97,44	€ 388,80	0	€	-
A2	€ 291,36	€ 97,44	€ 388,80	0	€	-
A3	€ 291,36	€ 97,44	€ 388,80	0	€	-
A4	€ 291,36	€ 97,44	€ 388,80	0	€	-
A5	€ 291,36	€ 97,44	€ 388,80	0	€	-
B1	€ 354,96	€ 116,76	€ 471,72	0	€	-
B2	€ 354,96	€ 116,76	€ 471,72	0	€	-
B3	€ 354,96	€ 116,76	€ 471,72	0	€	-
B4	€ 354,96	€ 116,76	€ 471,72	0	€	-
B5	€ 354,96	€ 116,76	€ 471,72	0	€	-
B6	€ 354,96	€ 116,76	€ 471,72	0	€	-
B7	€ 354,96	€ 116,76	€ 471,72	0	€	-
C1	€ 413,40	€ 136,20	€ 549,60	1	€	413,40
C2	€ 413,40	€ 136,20	€ 549,60	0	€	-
C3	€ 413,40	€ 136,20	€ 549,60	0	€	-
C4	€ 413,40	€ 136,20	€ 549,60	0	€	-
C5	€ 413,40	€ 136,20	€ 549,60	1	€	413,40
D1	€ 468,00	€ 154,80	€ 622,80	1	€	468,00
D2	€ 468,00	€ 154,80	€ 622,80	0	€	-
D3	€ 468,00	€ 154,80	€ 622,80	0	€	-
D4	€ 468,00	€ 154,80	€ 622,80	0	€	-
D5	€ 468,00	€ 154,80	€ 622,80	0	€	-
D6	€ 468,00	€ 154,80	€ 622,80	0	€	-
				3	€	1.294,80



COMUNE di CERCEPICCOLA (Cb)						
CALCOLO P.E.O. ANNO 2020 RIF. C.C.N.L. 21.05.2018						
Categoria BASE	Retribuzione anno 2019 (compr. 13 [^])	Categoria Economica P.E.O.	Retribuzione anno 2019 (compr. 13 [^])	PEO annuale	Numero dipendenti	PEO dipendenti
A1	€ 18.482,72	A2	€ 18.731,17	€ 248,45	0	€ -
		A3	€ 19.127,94	€ 645,22	0	€ -
		A4	€ 19.468,09	€ 985,37	0	€ -
		A5	€ 19.870,47	€ 1.387,75	0	€ -
B1	€ 19.536,91	B2	€ 19.861,76	€ 324,85	0	€ -
		B3	€ 20.652,45	€ 1.115,54	0	€ -
		B4	€ 20.955,27	€ 1.418,37	0	€ -
		B5	€ 21.309,07	€ 1.772,16	0	€ -
		B6	€ 21.687,36	€ 2.150,45	0	€ -
		B7	€ 22.520,59	€ 2.983,68	0	€ -
C1	€ 22.039,41	C2	€ 22.565,03	€ 525,62	0	€ -
		C3	€ 23.193,97	€ 1.154,56	0	€ -
		C4	€ 23.926,62	€ 1.887,21	0	€ -
		C5	€ 24.811,80	€ 2.772,39	1	€ 2.772,39
D1	€ 23.980,09	D2	€ 25.155,05	€ 1.174,96	0	€ -
		D3	€ 27.572,85	€ 3.592,76	0	€ -
		D4	€ 28.750,45	€ 4.770,36	0	€ -
		D5	€ 30.034,01	€ 6.053,92	0	€ -
		D6	€ 32.108,74	€ 8.128,65	0	€ -
					1	€ 2.772,39



- ✓ **di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, relativi alla spesa del personale;
- ✓ **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- ✓ **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione on line ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ✓ **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni.

La presente determinazione è stata assunta per le motivazioni e finalità sopra espresse e sarà pubblicata nel sito web istituzionale del Comune ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anzovino Angela Tiziana

- Trasmessa al responsabile dell'Albo Pretorio per la pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune in data 25-11-2020
- Trasmessa all'ufficio contabilità per l'ulteriore seguito in data 25-11-2020
- Trasmessa al Segretario Comunale per gli ulteriori provvedimenti in data 25-11-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune, ai soli fini conoscitivi, per quindici giorni consecutivi dal 25-11-2020 al 10-12-2020 ed è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000).

Cercepiccola, 25-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anzovino Angela Tiziana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cercepiccola, 25-11-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anzovino Angela Tiziana

Angela Tiziana Anzovino